

DELIBERAZIONE 14 MARZO 2023
98/2023/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE DI TERNA S.P.A .INERENTI AL RAGGRUPPAMENTO DELLE SEZIONI PER LA DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI PRODUZIONE, ALLA PARTECIPAZIONE AL MSD E AI REQUISITI TECNICI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI FREQUENZA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1242^a riunione del 14 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un Codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete;
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: regolamento SOGL);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 200/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 200/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 581/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 70/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 70/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 109/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 285/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 13 dicembre 2022, 685/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione, 685/2022/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e in particolare il Capitolo 4 recante le regole per il dispacciamento, il Capitolo 7 recante la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione, nonché il Glossario delle definizioni;
- l’Allegato A.15 al Codice di rete, recante “Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza/potenza” (di seguito: Allegato A.15);
- l’Allegato A.17 al Codice di rete, recante “Centrali eoliche – Condizioni generali di connessione alle reti AT – Sistemi di protezione regolazione e controllo” (di seguito: Allegato A.17);
- l’Allegato A.22 al Codice di rete, recante “Procedura per la selezione delle risorse per la fase di programmazione del MSD” (di seguito: Allegato A.22);
- l’Allegato A.23 al Codice di rete, recante “Procedura per la selezione delle risorse per il Mercato di Bilanciamento” (di seguito: Allegato A.23);
- l’Allegato A.25 al Codice di rete, recante “Modalità di determinazione dei programmi vincolanti” (di seguito: Allegato A.25);
- l’Allegato A.60 al Codice di rete, recante “Dati tecnici delle unità di produzione rilevanti valevoli ai fini del mercato elettrico” (di seguito: Allegato A.60);
- l’Allegato A.68 al Codice di rete, recante “Centrali fotovoltaiche – Condizioni generali di connessione alle reti AT – Sistemi di protezione regolazione e controllo” (di seguito: Allegato A.68);
- l’Allegato A.79 al Codice di rete, recante “Impianti con sistemi di accumulo elettrochimico – Condizioni generali di connessione alle reti AAT e AT – Sistemi di protezione regolazione e controllo” (di seguito: Allegato A.79);
- la lettera del 17 febbraio 2023 trasmessa da Terna all’Autorità e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, prot. Autorità 11751 del 17 febbraio 2023 (di seguito: lettera del 17 febbraio 2023).

CONSIDERATO CHE:

- con lettera del 17 febbraio 2023, Terna ha trasmesso all’Autorità alcune proposte di modifica del proprio Codice di rete relative al Capitolo 4 e agli allegati A.22, A.23 e A.60, nonché al Glossario delle definizioni, riguardanti i seguenti aspetti:
 1. modifiche relative alle definizioni di “Unità di Produzione” e di “Sezione di impianto” al fine, tra l’altro, di includere tutti i sistemi di accumulo;
 2. modifiche alle condizioni tecniche e alle modalità per l’erogazione dei servizi ancillari, tra l’altro al fine di recepire quanto previsto dal Regolamento SOGL in materia di riserva primaria e di specificare come vengono erogati i servizi ancillari nel caso dei sistemi di accumulo non già inclusi nel Codice di rete;
 3. introduzione delle unità volontariamente abilitate, specificando le condizioni per l’abilitazione e la partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD);
- le proposte di modifica di cui al punto precedente tengono conto della consultazione svolta da Terna, i cui esiti sono stati trasmessi con la medesima lettera del 17 febbraio 2023;
- più in dettaglio, in relazione al punto 1, Terna propone di:
 - a) aggiornare la soglia che identifica le unità di produzione (di seguito: UP) rilevanti, prevedendo che esse siano le UP con potenza efficiente netta complessiva dei gruppi di generazione associati non inferiore a 10 MW, anziché 10 MVA;
 - b) prevedere che l’UP possa essere costituita da una singola sezione di un impianto di produzione a condizione che la sezione sia autonoma e indipendente, anche in termini di esercizio, rispetto alla restante parte dell’impianto di produzione, sia misurata autonomamente e rispetti specifiche condizioni definite nel Codice di Rete quali ad esempio, nel caso di impianti di potenza uguale o superiore a 10 MW, che ciascuna sezione abbia una potenza efficiente netta dei gruppi di generazione associati non inferiore ai 10 MW;
 - c) introdurre specifici criteri di raggruppamento delle sezioni per la definizione delle UP in caso di:
 - impianti costituiti da sezioni con soli sistemi di accumulo. In tal caso valgono le medesime regole di cui alla precedente lettera b);
 - impianti costituiti da sezioni con soli sistemi di accumulo diversi dai pompaggi e da sezioni alimentate da fonti rinnovabili. In tal caso, Terna propone che, in generale, la sezione del sistema di accumulo e la sezione dei gruppi di generazione costituiscano UP distinte e che l’utente del dispacciamento abbia la facoltà di raggruppare in un’unica UP l’insieme delle sezioni, se viene soddisfatta alternativamente una delle seguenti condizioni:
 - la taglia dell’accumulo è inferiore ad 1 MW;
 - la taglia dell’accumulo è maggiore o uguale a 1 MW e il rapporto tra taglia dell’accumulo e taglia del gruppo di generazione è inferiore al 30%.

Inoltre, Terna propone che, nel caso di raggruppamento in un'unica UP di sezioni alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e sezioni relative a sistemi di accumulo, l'UP si consideri programmabile se vengono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- il rapporto energia/potenza dell'accumulo è almeno pari a 2 ore;
 - il rapporto tra la taglia dell'accumulo e la taglia della fonte rinnovabile non programmabile è almeno pari al 20%,
altrimenti, l'UP si considera non programmabile;
- impianti costituiti da sezioni con soli sistemi di accumulo diversi dai pompaggi e da sezioni alimentate da fonti non rinnovabili. In tal caso, Terna propone che, in generale, la sezione del sistema di accumulo e la sezione dei gruppi di generazione costituiscano UP distinte e che l'utente del dispacciamento abbia la facoltà di raggruppare in un'unica UP l'insieme delle sezioni, purché il sistema di accumulo sia asservito al gruppo di generazione e funzionale al miglioramento delle prestazioni del gruppo di generazione a cui è abbinato;
- in relazione al punto 2, Terna:
 - d) per quanto riguarda il servizio di riserva primaria di potenza, propone di:
 - estendere l'idoneità agli impianti di generazione eolici, agli impianti di generazione fotovoltaici e ai sistemi di accumulo elettrochimico, purché soddisfino i requisiti tecnici previsti dal Codice di rete stesso (contenuti negli Allegati A.17, A.68 e A.79);
 - introdurre l'obbligo di erogazione in capo a tutte le unità abilitate (incluse le UP rilevanti programmabili costituite da, o anche da, sistemi di accumulo elettrochimico), secondo quanto prescritto negli Allegati A.15, A.17, A.68 e A.79 al Codice di rete;
 - adeguare i requisiti per l'erogazione da parte dei sistemi di accumulo (cd. risorse ad energia limitata) a quanto previsto in materia dall'articolo 156 del Regolamento SOGL;
 - e) per quanto riguarda il servizio di riserva secondaria, propone di:
 - rivedere le semibande minime di riserva secondaria ai fini dell'abilitazione al servizio. Al riguardo, Terna precisa altresì che eventuali limitazioni tecniche (che rendono impossibile l'abilitazione al servizio di riserva secondaria) dovranno essere segnalate dagli operatori ai fini di una loro valutazione specifica caso per caso; Terna precisa altresì che anche l'Allegato A.15 al Codice di rete sarà oggetto di aggiornamento al fine di renderlo coerente con la revisione delle semibande minime di riserva secondaria qui prospettata;
 - f) per quanto riguarda il servizio di riserva terziaria, propone di:
 - eliminare la durata di almeno 120 minuti dell'incremento di immissione/decremento di prelievo (incremento di prelievo/decremento di immissione) per la riserva rotante a salire (a scendere);

- eliminare la durata indefinita dell’incremento di immissione/decremento di prelievo (incremento di prelievo/decremento di immissione) per la riserva di sostituzione a salire (a scendere);
- g) per quanto riguarda i vincoli delle unità abilitate, con riferimento ai sistemi di accumulo, che devono essere rispettati nel processo di selezione delle offerte del MSD ex-ante e del Mercato di Bilanciamento (di seguito: MB), propone di:
 - introdurre algoritmi finalizzati al rispetto, da parte di Terna nel processo di selezione delle offerte del MSD ex-ante e del MB, dell’energia giornaliera massima in immissione e in prelievo per le unità abilitate idroelettriche di produzione e pompaggio e per le unità abilitate di accumulo elettrochimico. Al riguardo, Terna propone anche uno sviluppo dell’algoritmo del MB in passi successivi a partire dal 2023 affinché gli accumuli elettrochimici possano essere movimentati da Terna sul MB nel rispetto dello stato della carica comunicato dagli operatori in tempo reale; inoltre, nei casi in cui per ragioni di sicurezza del sistema le movimentazioni sul MB in un dato periodo rilevante dovessero rendere non fattibile il programma degli accumuli elettrochimici dei periodi rilevanti successivi, Terna propone di depenalizzarne i conseguenti sbilanciamenti fino a concorrenza dell’energia oggetto di movimentazione sul MB;
 - introdurre l’obbligo, nel caso delle unità abilitate costituite da risorse ad energia limitata che presentano offerte per la riserva secondaria e per gli altri servizi, di garantire per ciascuna ora H un margine di energia in produzione (in assorbimento) almeno pari alla somma tra il programma finale cumulato e la somma algebrica delle quantità riservate in vendita (considerate con segno positivo) e in acquisto (considerate con segno negativo), per una durata minima pari all’ora H medesima;
- h) per quanto riguarda altri obblighi, propone di:
 - prevedere che gli utenti del dispacciamento delle unità non abilitate abbiano comunque l’obbligo di fornire, compatibilmente con i margini di potenza e di energia disponibili, supporto durante i transitori di frequenza in emergenza tramite *Limited Frequency Sensitive Mode* (LFSM) secondo quanto previsto nel Capitolo 1C e negli Allegati A.17, A.68 e A.79 al Codice di rete;
 - estendere l’obbligo di comunicazione entro le ore 15:00 del giorno D, con riferimento al giorno D+2, dei vincoli di energia giornaliera anche per le unità di accumulo elettrochimico, nonché dei dati tecnici di energia giornaliera ai fini del MSD ex-ante e del MB;
 - introdurre la facoltà di comunicazione, entro il termine di dichiarazione dei dati tecnici per ciascuna sottofase del MSD ex-ante, del dato di energia iniziale in produzione (in assorbimento) da utilizzare per la sottofase in esame, sia per le unità idroelettriche di produzione e pompaggio, sia per le unità di accumulo elettrochimico;
- in relazione al punto 3, Terna propone di:

- i) introdurre le unità volontariamente abilitate, definite come le UP non già obbligatoriamente abilitate e con potenza efficiente netta almeno pari a 1 MW, che rispondono ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al MSD, per almeno uno dei servizi ivi negoziati. Allo scopo vengono anche proposte specifiche tecniche che trovano applicazione anche per i sistemi di accumulo non rilevanti (che non rientrano tra le unità obbligatoriamente abilitate già insite nel Codice di rete);
- j) prevedere che le unità volontariamente abilitate debbano dare comunicazione a Terna delle proprie indisponibilità, riferendo i periodi orari nei quali non intendono partecipare alla selezione delle risorse per la fase preliminare al Mercato del Giorno Prima, per il MSD ex-ante e per il MB, nonché per i processi di conversione delle offerte ai fini della partecipazione alla Piattaforma europea *Replacement Reserve* (di seguito: Piattaforma RR) e alla Piattaforma europea *Automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: Piattaforma aFRR);
- infine, Terna evidenzia che le nuove modalità per la partecipazione al MSD possono essere implementate entro il 30 giugno 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- per quanto attiene alle modifiche sintetizzate al punto 1 (cioè modifiche relative alle definizioni di “Unità di Produzione” e di “Sezione di impianto”):
 - l’articolo 4, comma 4.1, della deliberazione 574/2014/R/eel prevede che, ai fini dell’erogazione del servizio di dispacciamento e di quanto previsto dall’Allegato A alla deliberazione 111/06 nonché dal TIS:
 - a) i sistemi di accumulo siano considerati come un gruppo di generazione e, pertanto, a seconda della tipologia di impianto e dell’interdipendenza esistente tra i vari gruppi, possono costituire una distinta sezione di produzione o, congiuntamente ad altri gruppi di generazione di tipologia diversa da quella degli accumuli, possono partecipare alla costituzione di un’unica sezione;
 - b) fermi restando i criteri generali previsti dal Codice di rete per la definizione di unità di produzione, in presenza di altri gruppi di generazione su uno stesso punto di connessione alla rete, sia lasciata agli utenti del dispacciamento la facoltà di definire una unità di produzione specifica per i sistemi di accumulo installati, separata dagli altri gruppi di generazione, o di considerare i predetti sistemi come uno dei gruppi di generazione che costituiscono l’unità di produzione;
 - l’articolo 4, comma 4.2, della deliberazione 574/2014/R/eel prevede che un’unità di produzione costituita solo da sistemi di accumulo sia equiparata ad un’unità di pompaggio, anche durante il funzionamento in assorbimento. In tali casi, per questa unità, trova applicazione l’articolo 2, paragrafo 2.1, dell’Allegato A.60 al Codice di rete;

- l’articolo 4, comma 4.3, della deliberazione 574/2014/R/eel prevede che un’unità di produzione costituita da sistemi di accumulo e da altri gruppi di produzione sia equiparata ad un’unità di produzione programmabile;
- l’articolo 4, comma 4.4, della deliberazione 574/2014/R/eel prevede che, in deroga a quanto previsto dal comma 4.3 della medesima, fino al completamento di valutazioni in merito alle modalità di installazione e di utilizzo dei sistemi di accumulo anche ai fini della fornitura di servizi ancillari, un’unità di produzione costituita da diversi gruppi di generazione, tra cui almeno un sistema di accumulo, sia considerata un’unità di produzione programmabile o non programmabile in funzione della tipologia degli altri gruppi di generazione, diversi dai sistemi di accumulo, che la costituiscono;
- l’articolo 4, comma 4.5, della deliberazione 574/2014/R/eel prevede che le disposizioni di cui ai commi sopra richiamati siano da intendersi come transitorie, nelle more del completamento della revisione del servizio di dispacciamento, a cui si rimandano anche le valutazioni in merito all’abilitazione al MSD dei sistemi di accumulo e delle unità di produzione che li includono, nonché le valutazioni in merito agli obblighi di programmazione;
- la deliberazione 109/2021/R/eel prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, su istanza del produttore (ovvero del soggetto richiedente la connessione), i prelievi di energia elettrica dalla rete per l’alimentazione dei servizi ausiliari di generazione e per l’alimentazione di sistemi di accumulo ai fini della successiva re-immissione in rete (di seguito: energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete) siano trattati come energia elettrica immessa negativa (EIN) ai fini dell’accesso ai servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento;
- il punto 1 della deliberazione 581/2020/R/eel ha dato mandato a Terna affinché modifichi i criteri per l’individuazione delle UP di cui al Capitolo 4 del Codice di rete con l’obiettivo di permettere che ciascuna sezione di un impianto di produzione in grado di funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell’impianto di produzione e in grado di essere misurata autonomamente possa costituire una UP;
- spetta comunque a Terna definire i criteri con cui sono identificate le UP, nel rispetto di principi generali declinati dall’Autorità, come peraltro evidenziato, anche per il futuro, nel documento per la consultazione 685/2022/R/eel recante lo schema del futuro Testo Integrato Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE);
- per quanto attiene alle modifiche sintetizzate al punto 2 (cioè modifiche alle condizioni tecniche e alle modalità per l’erogazione dei servizi ancillari):
 - alcuni operatori intervenuti durante la consultazione di Terna hanno evidenziato che, in relazione all’obbligo di erogazione della riserva primaria da parte di unità rilevanti programmabili obbligatoriamente abilitate all’erogazione dei servizi ancillari (in particolare quelle costituite da sistemi di accumulo elettrochimici, per le quali l’obbligo viene esplicitato nel Codice di rete con le modifiche attualmente proposte da Terna):

- 1) le nuove disposizioni relative alla riserva primaria non dovrebbero essere applicate agli accumuli elettrochimici in esercizio o per i quali i lavori di realizzazione sono già in fase avanzata, con particolare riferimento a quelli contrattualizzati nell'ambito del progetto pilota *Fast Reserve* e del Mercato della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11 (di seguito: Mercato della capacità);
 - 2) occorrerebbe precisare le modalità e le tempistiche per il ripristino energetico a seguito dell'esaurimento della capacità energetica degli accumuli elettrochimici che forniscono riserva primaria;
- al riguardo Terna precisa che:
- 1) nell'ambito del progetto pilota *Fast Reserve*, il cui regolamento è stato approvato dall'Autorità con la deliberazione 200/2020/R/eel, durante le 1000 ore/anno di disponibilità per il servizio di riserva ultra rapida non si applica l'obbligo di fornitura di riserva primaria; per quanto riguarda il Mercato della capacità, anche se la relativa disciplina già prevedeva che la capacità disponibile in probabilità (CDP) venisse calcolata sulla potenza massima erogabile (cioè nettata dalla primaria che le UP obbligatoriamente abilitate hanno l'obbligo di erogare), verrà posta in consultazione la modifica del testo delle disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) al fine di considerare come capacità validamente offerta sul MSD, per ogni ora, il minimo tra la capacità impegnata offerta in vendita sul MSD e $1/12$ ($1/4$) della massima energia producibile giornaliera definita in linea con l'effettivo stato di carica dell'accumulo, corretta per tener conto delle movimentazioni effettuate da Terna sul MSD;
 - 2) il ripristino energetico è responsabilità dell'operatore e, ai sensi del Regolamento SOGL, deve essere garantito entro 2 ore dal rientro del sistema nello stato normale. Al riguardo, Terna propone all'Autorità un periodo di monitoraggio del rispetto di tali tempistiche, per individuare eventuali criticità e/o comportamenti opportunistici, a valle del quale potranno essere valutate eventuali modifiche del Codice di rete;
- Terna specifica altresì che i requisiti tecnici di abilitazione delle unità, anche aggregate, facenti parte dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel saranno allineati a quelli oggetto di modifica, al fine di evitare che i primi siano più stringenti dei secondi;
- per quanto attiene alle modifiche sintetizzate al punto 3 (cioè introduzione delle unità volontariamente abilitate):
 - la deliberazione 300/2017/R/eel ha avviato alcune sperimentazioni, per il tramite di progetti pilota, in vista della redazione del TIDE in coerenza con il *balancing code* europeo; tra di esse ve ne sono due (il progetto pilota UVAM, il cui regolamento è stato approvato da ultimo con la deliberazione 70/2021/R/eel, e il progetto pilota UPR, il cui regolamento è stato approvato con la deliberazione 383/2018/R/eel) funzionali a consentire la partecipazione al MSD, su base volontaria, da parte della domanda elettrica e delle UP anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché dei sistemi di accumulo;

- le sperimentazioni richiamate al precedente alinea sono tuttora in corso;
- con il documento per la consultazione 685/2022/R/eel, l’Autorità ha prospettato che, nelle more dell’entrata in operatività della nuova regolazione del dispacciamento di cui al TIDE, possa proseguire l’applicazione della regolazione sperimentale per le UVAM e le UPR (inclusi eventuali affinamenti della medesima), in modo da garantire continuità temporale con la regolazione a regime attesa dal 1 gennaio 2025.

RITENUTO CHE:

- per quanto attiene alle proposte di modifica del Codice di rete formulate da Terna con lettera del 17 febbraio 2023:
 1. sia opportuno approvare le modifiche relative alle definizioni di “Unità di Produzione” e di “Sezione di impianto” in quanto necessarie per includere tutti i sistemi di accumulo nel Codice di rete;
 2. sia opportuno approvare le modifiche alle condizioni tecniche e alle modalità per l’erogazione dei servizi ancillari in quanto coerenti con i principi generali della regolazione vigente in materia di dispacciamento (di cui alla deliberazione 111/06) nonché con quanto previsto dal Regolamento SOGL in materia di riserva primaria e in quanto necessarie per specificare come vengono erogati i servizi ancillari nel caso dei sistemi di accumulo, ove non già disciplinato nel Codice di rete;
 3. l’eventuale introduzione, nel Codice di rete di Terna, delle unità volontariamente abilitate, definite come le UP non già obbligatoriamente abilitate e con potenza efficiente netta almeno pari a 1 MW, rappresenti un’anticipazione parziale di quanto sarà oggetto di regolazione con il TIDE e, in assenza del TIDE medesimo, comporti l’esigenza di modificare l’Allegato A alla deliberazione 111/06 (ad esempio, nel caso di UP non rilevanti, occorrerebbe disciplinare come debba essere effettuata la programmazione in quanto esse attualmente non hanno un punto di dispacciamento a loro dedicato); sia opportuno che l’introduzione delle unità volontariamente abilitate nel Codice di rete avvenga ai sensi e secondo le disposizioni che verranno previste dal TIDE, anche al fine di evitare soluzioni potenzialmente poco coerenti con il percorso regolatorio che l’Autorità sta definendo; sia pertanto opportuno non introdurre nel Codice di rete, fin da subito, tali unità. Peraltro Terna, nel frattempo e qualora lo ritenesse opportuno, può proporre affinamenti o aggiornamenti della regolazione sperimentale (ad esempio, per il tramite delle unità virtuali abilitate nodali di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel che potrebbe comportare l’estensione del progetto pilota UPR alle unità di produzione di potenza inferiore a 10 MW o introducendo disposizioni afferenti ai sistemi di accumulo, ove mancanti, nel regolamento del progetto pilota UVAM);
- in coerenza con l’approvazione delle modifiche relative alle definizioni di “Unità di Produzione” e di “Sezione di impianto” (*sub* 1), e in considerazione del fatto che la regolazione dei prelievi degli accumuli per la successiva immissione in rete è stata

affinata e completata con le deliberazioni 109/2021/R/eel e 285/2022/R/eel e con i conseguenti adeguamenti dell'Allegato A.60 oggetto di approvazione con il presente provvedimento, sia necessario modificare l'articolo 4 della deliberazione 574/2014/R/eel in quanto le disposizioni in esso contenute sono superate;

- sia condivisibile l'esigenza, anticipata da Terna nella lettera del 17 febbraio 2023, di procedere con la consultazione delle modifiche al testo delle disposizioni tecniche di funzionamento (DTF) afferenti al Mercato della capacità (si veda quanto riassunto nel secondo insieme di considerati), a seguito dell'approvazione delle modifiche alle condizioni tecniche e alle modalità per l'erogazione dei servizi ancillari (*sub 2*); si ritiene altresì opportuno prevedere che Terna, come suggerito dalla medesima nella lettera del 17 febbraio 2023, avvii un periodo di monitoraggio del rispetto delle tempistiche per il ripristino energetico a seguito dell'esaurimento della capacità energetica degli accumuli elettrochimici che forniscono riserva primaria, per individuare eventuali criticità e/o comportamenti opportunistici, come suggerito dalla medesima (si veda quanto riassunto nel secondo insieme di considerati), e valuti a seguire eventuali modifiche del Codice di rete qualora necessarie;
- sia opportuno prevedere che Terna allinei i requisiti tecnici di abilitazione delle unità, anche aggregate, facenti parte dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel a quelli generali oggetto di modifica e approvazione con il presente provvedimento, al fine di evitare che i primi siano più stringenti dei secondi;
- sia opportuno prevedere che le proposte di modifica del Codice di rete formulate da Terna con lettera del 17 febbraio 2023 e approvate con il presente provvedimento trovino applicazione dal 1 luglio 2023, tenendo conto delle tempistiche evidenziate da Terna per la loro implementazione

DELIBERA

1. di approvare le proposte di modifica del Codice di rete relative al Capitolo 4 e agli allegati A.22, A.23 e A.60, nonché al Glossario delle definizioni, formulate da Terna con lettera del 17 febbraio 2023, ad eccezione delle modifiche funzionali all'introduzione, nel medesimo Codice di rete, delle unità di produzione volontariamente abilitate;
2. di sostituire l'articolo 4 della deliberazione 574/2014/R/eel con il seguente: “

Articolo 4

Condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento in presenza di sistemi di accumulo

- 4.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento e di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 nonché dal TIS, i sistemi di accumulo sono considerati come gruppi di generazione. Tali gruppi possono

costituire sezioni e unità di produzione secondo le modalità definite da Terna nel Codice di rete.

- 4.2 Un'unità di produzione costituita da sistemi di accumulo ovvero da sistemi di accumulo e da altri gruppi di produzione è considerata come unità di produzione programmabile o non programmabile secondo le modalità definite da Terna nel Codice di rete.”;
3. di prevedere che Terna allinei i requisiti tecnici di abilitazione delle unità, anche aggregate, facenti parte dei progetti pilota di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel a quelli generali oggetto di modifica e approvazione con il presente provvedimento;
4. di prevedere che Terna avvii un periodo di monitoraggio del rispetto delle tempistiche per il ripristino energetico a seguito dell'esaurimento della capacità energetica degli accumuli elettrochimici che forniscono riserva primaria e proponga all'Autorità, a seguire, eventuali modifiche del Codice di rete qualora necessarie;
5. di prevedere che le modifiche del Codice di rete approvate ai sensi del punto 1, nonché le modifiche alla deliberazione 574/2014/R/eel ai sensi del punto 2, abbiano effetti dal 1 luglio 2023;
6. di trasmettere la presente deliberazione a Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini